



Roma: Motu proprio sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello stato della citta' del vaticano in materia penale

Città del Vaticano, 11 luglio 2013 (VIS). Questa mattina è stata resa pubblica la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio di Papa Francesco sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale. Di seguito ne riportiamo il testo integrale. "Ai nostri tempi il bene comune è sempre più minacciato dalla criminalità transnazionale e organizzata, dall'uso improprio del mercato e dell'economia, nonché dal terrorismo.

È quindi necessario che la comunità internazionale adotti idonei strumenti giuridici i quali permettano di prevenire e contrastare la criminalità, favorendo la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

La Santa Sede, agendo altresì a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, nel ratificare numerose convenzioni internazionali in detto ambito, ha sempre affermato che tali accordi costituiscono mezzi di effettivo contrasto delle attività criminose che minacciano la dignità umana, il bene comune e la pace.

Volendo ora ribadire l'impegno della Sede Apostolica a cooperare con questi fini, con la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio dispongo che:

1. I competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine:

a) ai reati commessi contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede;

b) ai reati indicati:

- nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. VIII, del 11 luglio 2013, recante Norme complementari in materia penale;

- nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. IX, del 11 luglio 2013, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;

commessi dalle persone indicate al successivo punto 3 in occasione dell'esercizio delle loro funzioni;

c) ad ogni altro reato la cui repressione è richiesta da un accordo internazionale ratificato dalla Santa Sede, se l'autore si trova nello Stato della Città del Vaticano e non è estradato all'estero.

2. I reati menzionati nel punto 1 sono giudicati secondo la legislazione vigente nello Stato della Città del Vaticano al tempo della loro commissione, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico relativi all'applicazione delle leggi penali nel tempo.

Scritto da Vatican Information Service

Venerdì 12 Luglio 2013 09:05 - Ultimo aggiornamento Giovedì 25 Luglio 2013 13:50

3. Ai fini della legge penale vaticana sono equiparati ai «pubblici ufficiali»:

- a) i membri, gli ufficiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate;
- b) i legati pontifici ed il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede;
- c) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, degli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede ed iscritti nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;
- d) ogni altra persona titolare di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico.

4. La giurisdizione di cui al punto 1 si estende anche alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato, come disciplinata dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano.

5. Qualora per lo stesso fatto si proceda in altri Stati, si applicano le norme sul concorso di giurisdizione vigenti nello Stato della Città del Vaticano.

6. Resta salvo quanto stabilito dall'art. 23 della Legge n. CXIX, del 21 novembre 1987, che approva l'Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Stabilisco che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio venga promulgata mediante la pubblicazione su L'Osservatore Romano ed entri in vigore il 1° settembre 2013".

Vatican Information Service

Roma: Nuove leggi volte all'adeguamento dell'ordinamento giuridico dello stato della citta' del vaticano

Città del Vaticano, 11 luglio 2013 (VIS). La Sala Stampa della Santa Sede ha emesso il Comunicato che segue relativo al Motu Proprio di Papa Francesco sulle leggi dello Stato della Città del Vaticano in materia penale.

"In data odierna il Santo Padre Francesco - si legge nel testo - ha adottato un Motu Proprio in materia penale. In pari data la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha approvato le seguenti leggi: - la legge n. VIII, recante "Norme complementari in materia penale"; - la legge n. IX, recante "Modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale"; - la legge n. X, recante "Norme generali in tema di sanzioni amministrative".

Il Motu Proprio ha lo scopo di estendere l'applicazione delle leggi penali approvate dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano anche all'ambito della Santa Sede. Le leggi penali adottate oggi proseguono l'adeguamento dell'ordinamento giuridico vaticano, in continuità con le azioni intraprese a partire dal 2010 durante il pontificato di Papa Benedetto XVI.

Le stesse leggi hanno contenuti anche più ampi, provvedendo all'attuazione di molteplici Convenzioni internazionali, tra le quali possono ricordarsi: le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 contro i crimini di guerra; la Convenzione internazionale del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; la Convenzione del 1984 contro la tortura ed altre pene, o

trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo ed i suoi Protocolli facoltativi del 2000.

In questo ambito sono da segnalare l'avvenuta introduzione del delitto di tortura e l'ampia definizione della categoria dei delitti contro i minori (tra i quali sono da segnalare: la vendita, la prostituzione, l'arruolamento e la violenza sessuale in loro danno; la pedopornografia; la detenzione di materiale pedopornografico; gli atti sessuali con minori).

Sono state introdotte anche figure criminose relative ai delitti contro l'umanità, cui è stato dedicato un titolo a parte: si sono previste, tra l'altro, la specifica punizione di delitti come il genocidio e l'apartheid, sulla falsariga delle disposizioni dello Statuto della Corte penale internazionale del 1998; anche il titolo dei delitti contro la pubblica amministrazione è stato rivisto, in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione. Dal punto di vista sanzionatorio, inoltre, si è deciso di abolire la pena dell'ergastolo, sostituendola con la pena della reclusione da 30 a 35 anni.

In linea con gli orientamenti più recenti in sede internazionale si è anche introdotto un sistema sanzionatorio a carico delle persone giuridiche, per tutti i casi in cui esse profittino di attività criminose commesse dai loro organi o dipendenti, stabilendo una loro responsabilità diretta con sanzioni interdittive e pecuniarie.

In ordine alle disposizioni di procedura penale sono stati introdotti i principi generali del giusto processo entro un termine ragionevole e della presunzione di innocenza dell'imputato, e sono stati potenziati i poteri cautelari a disposizione dell'Autorità giudiziaria (con l'aggiornamento della disciplina della confisca, potenziata dall'introduzione della misura del blocco preventivo dei beni).

Un settore molto importante della riforma concerne la riformulazione della normativa relativa alla cooperazione giudiziaria internazionale, piuttosto risalente nel tempo, con l'adozione delle misure di cooperazione adeguate alle più recenti convenzioni internazionali.

La legge in materia di sanzioni amministrative ha carattere di normativa generale, al servizio di discipline particolari che, nelle diverse materie, prevedranno sanzioni finalizzate a favorire l'efficacia ed il rispetto di norme poste a tutela di interessi pubblici.

Questi interventi normativi - conclude il Comunicato - si collocano nella direzione di un aggiornamento volto a dare maggiore sistematicità e completezza al sistema normativo vaticano".

Vatican Information Service

Roma: L'Arcivescovo Dominique Mamberti spiega l'importanza delle leggi approvate dalla pontificia commissione per lo stato della citta' del vaticano

Città del Vaticano, 11 luglio 2013 (VIS). Di seguito riportiamo il testo della presentazione dell'Arcivescovo Dominique Mamberti, Segretario per i Rapporti con gli Stati, sulle leggi approvate dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

"Le leggi approvate l'11 luglio 2013 dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano realizzano un intervento normativo di ampia portata, richiesto in funzione del servizio che questo Stato, assolutamente peculiare ed unico nel suo genere, è chiamato a svolgere a

beneficio della Sede Apostolica. La finalità originaria e fondamentale del Vaticano, consistente nel garantire la libertà di esercizio del ministero petrino, richiede infatti un assetto istituzionale ed ordinamentale che sempre più prescinde dall'esiguità del proprio territorio, per assumere una complessità per alcuni tratti simile a quella degli Stati contemporanei.

Nato con i Patti Lateranensi del 1929, lo Stato adottò in blocco l'ordinamento giuridico, civile e penale, del Regno d'Italia, nella convinzione che questa dotazione fosse sufficiente al fine di regolare i rapporti di diritto comune all'interno di uno Stato la cui ragion d'essere risiede nel supporto alla missione spirituale del Successore di Pietro. Il sistema penale originario – costituito dal codice penale italiano del 30 giugno 1889 e dal codice di procedura penale italiano del 27 febbraio 1913, come vigenti alla data 7 giugno 1929 – ha di seguito conosciuto modifiche solo marginali ed anche la nuova legge sulle fonti del diritto (N. LXXI, del 1 ottobre 2008) ha confermato la legislazione penale del 1929, sia pure in attesa di una complessiva ridefinizione della disciplina.

Le leggi approvate da ultimo, pur senza riformare in radice il sistema penale, lo rivedono in alcuni aspetti e lo completano in altri, soddisfacendo una pluralità di esigenze. Da un lato, queste leggi proseguono e sviluppano l'adeguamento dell'ordinamento giuridico vaticano, in continuità con l'azione intrapresa da Papa Benedetto XVI a partire dal 2010 in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In tale prospettiva si è provveduto a dare attuazione, tra le altre, alle previsioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale, nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, nella Convenzione internazionale del 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo, nonché nelle altre convenzioni che definiscono e tipizzano le condotte di terrorismo.

Dall'altro lato, le nuove leggi introducono anche altre figure criminose indicate in diverse convenzioni internazionali, già ratificate dalla Santa Sede e che adesso ricevono attuazione anche nell'ordinamento interno. Tra queste convenzioni possono menzionarsi: la Convenzione del 1984 contro la tortura ed altre pene, o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la Convenzione internazionale del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; la Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo ed i suoi Protocolli facoltativi del 2000; le convenzioni di Ginevra del 1949 contro i crimini di guerra; etc. Un titolo a parte è stato anche dedicato ai delitti contro l'umanità, tra cui il genocidio e gli altri crimini previsti dal diritto internazionale consuetudinario, sulla falsariga delle disposizioni dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998. Dal punto di vista sostanziale, infine, degne di nota sono ancora la revisione dei delitti contro la pubblica amministrazione, in linea con le previsioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione, nonché l'abolizione della pena dell'ergastolo, sostituita con la pena della reclusione da 30 a 35 anni. Nonostante l'innegabile novità di molte norme incriminatrici contenute in queste leggi, non sarebbe tuttavia corretto pensare che le condotte in esse sanzionate fossero in precedenza penalmente lecite. Esse venivano infatti comunque punite, sia pure in base a titoli di reato più generici ed ampi. L'introduzione delle nuove disposizioni vale invece ad individuare con maggiore certezza e definizione le fattispecie incriminate e così a soddisfare i parametri internazionali, adeguando le sanzioni alla specifica gravità dei fatti. Alcune delle nuove figure criminose introdotte (si pensi ai delitti contro la sicurezza della navigazione marittima o aerea o contro la sicurezza degli aeroporti o delle piattaforme fisse) potrebbero poi apparire eccessive in relazione alla realtà geografica dello Stato della Città del Vaticano. Tali disposizioni però assolvono, da un lato, alla funzione di rispettare i parametri internazionali stabiliti in materia di

contrasto al terrorismo; da altro lato occorrono, in ossequio alla condizione della c.d. "doppia punibilità", al fine di consentire l'estradizione di quanti, imputati o condannati per tali delitti commessi all'estero, si fossero in ipotesi rifugiati nello Stato della Città del Vaticano.

Un rilievo particolare assume anche la disciplina della "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato" (artt. 46-51 della legge recante norme complementari in materia penale), che introduce sanzioni a carico delle persone giuridiche coinvolte in attività criminose, secondo l'indirizzo normativo oggi corrente in ambito internazionale. In proposito si è provveduto a conciliare il tradizionale adagio, osservato anche nell'ordinamento canonico, secondo cui "societas puniri non potest" con l'esigenza, sempre più avvertita in ambito internazionale, di stabilire adeguate e dissuasive sanzioni anche a carico delle persone giuridiche che traggono profitto dalla commissione di reati. La soluzione adottata è stata dunque quella di configurare una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, beninteso nelle ipotesi in cui possa dimostrarsi che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica stessa.

Modifiche di rilievo vengono introdotte anche in punto di procedura. Tra di esse si possono menzionare: l'aggiornamento della disciplina della confisca, potenziata dall'introduzione della misura del blocco preventivo dei beni (c.d. congelamento); l'enunciazione esplicita dei principi del giusto processo entro un termine ragionevole e della presunzione di innocenza dell'imputato; la riformulazione della normativa relativa alla cooperazione giudiziaria internazionale con l'adozione delle misure stabilite dalle convenzioni internazionali più recenti. Dal punto di vista della tecnica normativa, la pluralità di fonti a disposizione degli esperti è stata organizzata mediante la loro combinazione in un insieme legislativo armonico e coerente che, nel quadro del magistero della Chiesa e della tradizione giuridico-canonica, rilevante quale fonte principale del diritto vaticano (art. 1, comma 1, Legge n. LXXI sulle fonti del diritto, del 1 ottobre 2008), tiene altresì simultaneamente conto delle norme stabilite dalle convenzioni internazionali e della tradizione giuridica italiana, cui l'ordinamento vaticano ha sempre fatto riferimento.

Al fine di meglio organizzare e disciplinare un intervento normativo dai contenuti così ampi si è quindi provveduto a redigere due leggi distinte. In una sono state riunite tutte le norme recanti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale; nell'altra sono state invece previste norme le cui caratteristiche non consentivano una loro omogenea collocazione all'interno della struttura codiciale e che, per tale motivo, sono state collocate in una legge penale a latere, che per tale motivo può bene definirsi complementare.

La riforma penale finora esposta è infine completata dall'adozione da parte del Santo Padre Francesco di uno specifico Motu Proprio, anch'esso in data di ieri, che estende la portata delle norme contenute in queste leggi penali anche ai membri, gli ufficiali e i dipendenti dei vari organismi della Curia Romana, delle Istituzioni ad essa collegate, degli enti dipendenti dalla Santa Sede e delle persone giuridiche canoniche, nonché ai legati pontifici ed al personale di ruolo diplomatico della Santa Sede. Tale estensione ha lo scopo di rendere perseguibili da parte degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano i reati previsti in queste leggi anche nel caso in cui il fatto fosse commesso al di fuori dei confini dello Stato stesso.

Tra le leggi adottate ieri dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano v'è inoltre la legge recante "Norme generali in materia di sanzioni amministrative". Questa legge era stata già ipotizzata dall'art. 7, comma 4, della Legge sulle fonti del diritto N. LXXI, del 1 ottobre 2008, e stabilisce la disciplina generale e di principio per l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Di tale disciplina si avvertiva da tempo l'opportunità, anche in relazione alla crescente rilevanza dell'illecito amministrativo, quale tertium genus intermedio tra l'illecito penale e l'illecito civile. In quanto disciplina di principio, alle disposizioni di tale legge si dovrà fare riferimento ogni qualvolta un'altra legge stabilisca l'irrogazione di sanzioni amministrative in conseguenza di una violazione, senz'altro specificare in ordine al procedimento di irrogazione, all'autorità competente ed in ordine agli altri effetti minori.

Uno dei cardini del sistema introdotto dalla presente legge è costituito dal c.d. principio di legalità, per effetto del quale le sanzioni amministrative possono essere irrogate solo nei casi previsti dalla legge. Il procedimento di irrogazione è articolato in una fase di accertamento e contestazione dell'infrazione da parte degli uffici competenti ed una fase di irrogazione della sanzione, rimessa in via generale alla competenza della Presidenza del Governatorato. Viene infine previsto il diritto al ricorso e la competenza per materia del Giudice unico, salvo i casi di sanzioni di maggiore gravità per i quali viene invece stabilita la competenza del Tribunale. In conclusione di questa breve presentazione può osservarsi come le leggi sopra indicate si segnalano non solo per la loro innegabile rilevanza sostanziale e sistematica, quanto anche perché costituiscono un ulteriore e significativo passo del legislatore vaticano verso quella rifinitura del proprio assetto ordinamentale occorrente per assumere e promuovere quanto di costruttivo ed utile la Comunità internazionale propone in vista di una più intensa cooperazione internazionale ed un più efficace perseguimento del bene comune.

Vatican Information Service

Roma: Giornata mondiale del turismo "Turismo e Acqua: proteggere il nostro comune futuro"

Città del Vaticano, 11 luglio 2013 (VIS). Di seguito riportiamo il Comunicato emesso questa mattina dal Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti in occasione della Giornata Mondiale del Turismo 2013:

"Il 27 settembre celebriamo la Giornata Mondiale del Turismo, secondo il tema che l'Organizzazione Mondiale del Turismo ha proposto per quest'anno: 'Turismo e acqua: proteggere il nostro comune futuro'. Questo è in linea con l'Anno internazionale della Cooperazione per l'Acqua', che nel contesto del Decennio Internazionale per l'Azione 'L'acqua, fonte di vita' (2005-2015), è stato proclamato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite allo scopo di evidenziare 'che l'acqua è fondamentale per lo sviluppo sostenibile, in particolare per l'integrità ambientale e l'eliminazione della povertà e della fame, è indispensabile per la salute e il benessere dell'uomo, ed è fondamentale per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio'.

Anche la Santa Sede desidera unirsi a questa commemorazione, portando il suo contributo dall'ambito che le è proprio, cosciente dell'importanza che il fenomeno del turismo riveste nel momento attuale e delle sfide e possibilità che offre alla nostra azione evangelizzatrice. Questo è uno dei settori economici con la più ampia e rapida crescita a livello mondiale. Non dobbiamo dimenticare che durante lo scorso anno è stato superato il traguardo di un miliardo di turisti internazionali, a cui si devono sommare le cifre ancor più alte del turismo locale.

Per il settore turistico, l'acqua è di cruciale importanza, un bene e una risorsa. È un bene in quanto la gente si sente naturalmente attratta da lei e sono milioni i turisti che cercano di godere di questo elemento della natura durante i loro giorni di riposo, scegliendo come destinazione alcuni ecosistemi in cui l'acqua è il tratto più caratteristico (zone umide, spiagge, fiumi, laghi, cascate, isole, ghiacciai o nevai, per citarne alcuni) o cercando di cogliere i suoi numerosi vantaggi (particolarmente in centri balneari o termali). Al tempo stesso, l'acqua è anche una risorsa per il settore turistico ed è indispensabile, fra l'altro, per gli alberghi, i ristoranti e le attività di tempo libero.

Con lo sguardo rivolto al futuro, il turismo sarà un vero vantaggio nella misura in cui riuscirà a gestire le risorse secondo criteri di 'green economy', un'economia il cui impatto ambientale si mantenga entro limiti accettabili. Siamo chiamati, quindi, a promuovere un turismo ecologico, rispettoso e sostenibile, che può certamente favorire la creazione di posti di lavoro, sostenere l'economia locale e ridurre la povertà.

Non c'è dubbio che il turismo abbia un ruolo fondamentale nella tutela dell'ambiente, potendo essere un suo grande alleato, ma anche un feroce nemico. Se, ad esempio, alla ricerca di un beneficio economico facile e rapido, si consente all'industria turistica di inquinare un luogo, questo cesserà di essere una meta ambita dai turisti.

Sappiamo che l'acqua, chiave dello sviluppo sostenibile, è un elemento essenziale per la vita. Senza acqua non c'è vita. Tuttavia, anno dopo anno aumenta la pressione su questa risorsa. Una persona su tre vive in un Paese con scarsità di acqua da moderata ad alta, ed è possibile che per il 2030 la carenza colpisca quasi la metà della popolazione mondiale, giacché la domanda potrebbe superare del 40% l'offerta'. Secondo dati delle Nazioni Unite, circa un miliardo di persone non ha accesso all'acqua potabile. E le sfide legate a questo problema aumenteranno in modo significativo nei prossimi anni, soprattutto perché è mal distribuita, inquinata, sprecata o si dà priorità ad alcuni usi in modo errato o ingiusto, a cui si aggiungeranno le conseguenze del cambiamento climatico. Anche il turismo compete molte volte con altri settori per il suo utilizzo e non di rado si costata che l'acqua è abbondante e si sperpera nelle strutture turistiche, mentre per le popolazioni circostanti scarseggia.

La gestione sostenibile di questa risorsa naturale è una sfida di ordine sociale, economico e ambientale, ma soprattutto di natura etica, a partire dal principio della destinazione universale dei beni della terra, che è un diritto naturale, originario, al quale si deve sottomettere tutto l'ordinamento giuridico relativo a tali beni. La Dottrina Sociale della Chiesa insiste sulla validità e l'applicazione di questo principio, con riferimenti espliciti all'acqua.

Certamente, il nostro impegno in favore del rispetto della creazione nasce dal riconoscerla come un dono di Dio per tutta la famiglia umana e dall'ascoltare la richiesta del Creatore, che ci invita a custodirla, consapevoli di essere amministratori, e non padroni, del dono che ci fa. L'attenzione per l'ambiente è un tema importante per Papa Francesco, al quale ha fatto numerose allusioni. Già nella celebrazione eucaristica di inizio del suo ministero petrino ci invitava a essere 'custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell'altro, dell'ambiente; non lasciamo - diceva - che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo', ricordando che 'tutto è affidato alla custodia dell'uomo, ed è una responsabilità che ci riguarda tutti'.

Approfondendo questo invito, il Santo Padre affermava durante un'Udienza: 'Coltivare e custodire il creato è un'indicazione di Dio data non solo all'inizio della storia, ma a ciascuno di noi; è parte del suo progetto; vuol dire far crescere il mondo con responsabilità, trasformarlo perché sia un giardino, un luogo abitabile per tutti [...]'. Noi invece siamo spesso guidati dalla

superbia del dominare, del possedere, del manipolare, dello sfruttare; non la 'custodiamo', non la rispettiamo, non la consideriamo come un dono gratuito di cui avere cura. Stiamo perdendo l'atteggiamento dello stupore, della contemplazione, dell'ascolto della creazione'.

Se coltiviamo questo atteggiamento di ascolto, potremo scoprire come l'acqua ci parli anche del suo Creatore e ci ricordi la sua storia di amore per l'umanità. Eloquentemente è al riguardo la preghiera di benedizione dell'acqua, di cui la liturgia romana si avvale sia nella Veglia pasquale che nel rituale del battesimo, nella quale si ricorda che il Signore si è servito di questo dono come segno e memoria della sua bontà: la Creazione, il diluvio che pone fine al peccato, il passaggio del Mar Rosso che libera dalla schiavitù, il battesimo di Gesù nel Giordano, la lavanda dei piedi che si trasforma in precetto d'amore, l'acqua che emana dal costato del Crocifisso, il mandato del Risorto di fare discepoli e battezzarli... sono pietre miliari della storia della Salvezza, nelle quali l'acqua assume un elevato valore simbolico.

L'acqua ci parla di vita, di purificazione, di rigenerazione e di trascendenza. Nella liturgia, l'acqua manifesta la vita di Dio che ci viene comunicata in Cristo. Lo stesso Gesù si presenta come colui che placa la sete, dal cui seno sgorgano fiumi di acqua viva (cfr. Gv 7, 38), e nel suo dialogo con la Samaritana afferma: 'chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete' (Gv 4, 14). La sete evoca gli aneliti più profondi del cuore umano, i suoi fallimenti e la sua ricerca di un'autentica felicità oltre se stesso. E Cristo è colui che offre l'acqua che sazia la sete interiore, è la fonte della rinascita, è il bagno che purifica. Egli è la sorgente di acqua viva. Per questo, è importante ribadire che tutti coloro che sono coinvolti nel fenomeno del turismo hanno una forte responsabilità nella gestione dell'acqua, in modo che questo settore sia effettivamente fonte di ricchezza a livello sociale, ecologico, culturale ed economico. Mentre si deve lavorare per riparare i danni causati, si deve anche favorire il suo uso razionale e ridurre al minimo l'impatto, promuovendo politiche adeguate e fornendo dotazioni efficienti, che aiutino a proteggere il nostro futuro comune. Il nostro atteggiamento verso la natura e la cattiva gestione che possiamo fare delle sue risorse non possono gravare né sugli altri né tantomeno sulle generazioni future.

È necessaria, quindi, una maggiore determinazione da parte dei politici e degli imprenditori perché, nonostante tutti siano coscienti delle sfide che il problema dell'acqua ci pone, siamo consapevoli che ciò deve ancora concretizzarsi in impegni vincolanti, precisi e verificabili. Questa situazione richiede soprattutto un cambiamento di mentalità che porti ad adottare uno stile di vita diverso, caratterizzato dalla sobrietà e dall'autodisciplina. Si deve far sì che il turista sia consapevole e rifletta sulle sue responsabilità e sull'impatto del suo viaggio. Egli deve poter giungere alla convinzione che non tutto è permesso, anche se personalmente ne potrebbe assumere l'onere economico. Dobbiamo educare e incoraggiare i piccoli gesti che ci permettono di non sprecare o contaminare l'acqua e che, al tempo stesso, ci aiutano ad apprezzare ancor più la sua importanza.

Facciamo nostro il desiderio del Santo Padre di prendere 'tutti il serio impegno di rispettare e custodire il creato, di essere attenti ad ogni persona, di contrastare la cultura dello spreco e dello scarto, per promuovere una cultura della solidarietà e dell'incontro'.

Con San Francesco, il 'poverello' di Assisi, eleviamo la nostra lode a Dio, benedicendolo per le sue creature: 'Laudato si', mi Signore, per sor'Acqua, la quale è molto utile et humile et pretiosa et casta'.

Vatican Information Service

Roma: Altri atti pontifici

Città del Vaticano, 11 luglio 2013 (VIS). Il Santo Padre:

- Ha nominato il Vescovo Ján Orosch, Arcivescovo di Trnava (superficie: 4.833; popolazione: 637.400; cattolici: 462.046; sacerdoti: 221; religiosi: 242), Slovacchia. L'Arcivescovo eletto è nato nel 1953 a Bratislava (Slovacchia) ed ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale nel 1976. Dal 1976 al 1978 è stato Vicario parrocchiale a Komnarno; dal 1978 al 1990 è stato Amministratore delle Parrocchie a Bušince, Oko?, Hodruša-Hámre ed a Vyškovce nad Ipl'om.

Successivamente è stato Parroco di Nové Zámky, Bratislava-Prievoz, ?u?ovo e di Šturovo. Il 2 aprile 2004 è stato eletto Vescovo Ausiliare di Bratislava-Trnava, il 2 maggio 2004 ha ricevuto l'ordinazione episcopale. Nel 2008, alla creazione dell'arcidiocesi di Trnava, è stato destinato Ausiliare a quella sede. Il 2 luglio 2012 è stato nominato Amministratore Apostolico sede vacante di Trnava.

- Ha nominato il Reverendo Miguel Ángel Cabello Almada, Vescovo di Concepción (superficie: 30.984; popolazione: 406.000; cattolici: 399.000; sacerdoti: 34; religiosi: 66), Paraguay. Il Vescovo eletto è nato a Piribebuy (Paraguay) nel 1965 ed è stato ordinato sacerdote nel 1991. Ha svolto i seguenti incarichi pastorali: Responsabile della Parrocchia Santuario "Dulce Nombre de Jesús" in Piribebuy, Formatore del Seminario Propedeutico Nazionale di Villarrica, Vicario diocesano per la pastorale, Assessore della pastorale vocazionale diocesana, Vicario della Parrocchia di Tobatí, Professore nell'Istituto Superiore di Teologia in Asunción, Vicario della Parrocchia "Primero de marzo" in Caacupé. Finora Direttore Spirituale del Seminario Propedeutico Nazionale in Caacupé, succede al Vescovo Zacarías Ortiz Rolón, S.D.B., del quale il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della medesima diocesi, presentata per raggiunti limiti d'età.

- Ha nominato l'Arcivescovo Leo Boccardi, Nunzio Apostolico in Iran, finora Nunzio Apostolico in Sudan e in Eritrea.

Vatican Information Service